

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la introduzione — mediante la modificazione della legge
sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli
apparecchi automatici — del divieto di mettere in esercizio
apparecchi da gioco remuneranti denaro

(del 18 giugno 1970)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Gli apparecchi da gioco remuneranti denaro si sono in questi ultimi anni moltiplicati in modo imprevedibile, e hanno ormai assunto l'aspetto di un fenomeno largamente diffuso in ogni regione del Cantone. E' in concreto dal 1968 che il loro aumento non conosce soste: se fino al 1967 gli apparecchi denominati « Tivoli » erano ad esempio solo 9, alla fine dell'anno successivo erano già saliti a 643, per poi ascendere a 731 nel 1969. Né gli altri apparecchi in commercio hanno certo tardato, chi più chi meno, ad affermarsi nel nostro Cantone, come si è potuto accertare nel corso di una generale azione di verifica che il Dipartimento di polizia, verso la fine del 1969, ha fatto svolgere alla gendarmeria cantonale.

Da questa inchiesta è risultato che gli apparecchi collocati negli esercizi pubblici e nelle sale da gioco erano ben 1202, così ripartiti:

« Go - and - stop »	285
« Go - n - stop »	125
« Sputnik »	59
« The Clown »	2
« Tivoli »	731.

Nei primi mesi del 1970 c'è stato un ulteriore aumento: il Dipartimento finanze ha ricevuto circa 850 nuove richieste di patente per apparecchi del tipo Go-and-stop e Go-n-stop.

Faremmo certo opera superflua se ci attardassimo ad illustrare tutti gli aspetti negativi di questa situazione, essendo essi noti a codesto Gran Consiglio. Basterà pertanto osservare che l'inclinazione ad affidare il denaro alla sorte, latente nella maggior parte degli individui, è stimolata con particolare efficacia dai discussi apparecchi citati. Essi, sia per le loro caratteristiche sia perchè praticamente alla portata di tutti, risultano purtroppo atti a tramutare in una dispendiosa e addirittura morbosa passione per il gioco quella che, a prima vista, potrebbe anche sembrare un'innocua occasione di più o meno facile guadagno.

E' del resto lo stesso importo modesto delle singole puntate che favorisce l'allentamento dei freni inibitori: le giocate, tenta e ritenta, finiscono con diventare molte, e la piccola e apparentemente inoffensiva macchina può così rilevarsi un pericoloso mezzo per dilapidare in poco tempo somme ragguardevoli. Con quali conseguenze per le economie domestiche è facile immaginare, tanto più che gli apparecchi in oggetto vengono usati largamente anche dai ceti popolari.

Va anche rilevato che gli apparecchi da gioco sono in gran parte esposti negli esercizi pubblici. Ne deriva quindi, per i giovani, una possibilità di lunghe oziose soste in ambienti non adatti alla loro educazione. Tempo e denaro vengono sperperati in un modo e in condizioni che non possono, a lungo andare, che incidere negativamente sul processo formativo dell'adolescente.

L'impiego errato del tempo libero è d'altra parte un moderno problema non

riducibile soltanto all'ambito della gioventù. Anche per gli adulti — già lo si è notato — sono rilevabili pericoli di gravi inconvenienti coinvolgenti, nel contempo, la sfera individuale e quella familiare, e perciò tali da colpire direttamente l'intera comunità.

E' nell'intento di ovviare a questi inconvenienti che vi proponiamo di varare nuove norme che disciplinino la materia. Così facendo, intendiamo coerentemente ribadire, in misura adeguata alle circostanze, la volontà che già traspare da un sia pur sommario esame dei testi di legge sinora approntati, nonché dalla lettura dei relativi messaggi e rapporti commissionali e da quella dei verbali delle sedute granconsigliari.

Già il 24 novembre 1953 il Consiglio di Stato aveva emanato un decreto sulla proibizione di sale da gioco con apparecchi automatici. Il disposto, condensato in cinque articoli, stabiliva quanto segue:

- « art. 1 E' proibita la creazione e l'esercizio di sale da gioco con apparecchi automatici. Sono sale da gioco ai sensi del presente decreto i locali nei quali vengono raggruppati macchine, carte, attrezzi da gioco di qualsiasi genere, anche se non d'azzardo, allo scopo di costituire un ritrovo aperto al pubblico, con fini di lucro sul gioco.
- art. 2 Per ogni esercizio pubblico potrà essere autorizzato il collocamento di un solo apparecchio da gioco, ritenuto che non cada sotto la proibizione dell'art. 3 della legge federale sulle case da gioco del 5 ottobre 1929.
Nel caso particolare non è considerato apparecchio da gioco il "footballino".
- art. 3 Resta riservato l'impianto temporaneo di macchine da gioco non d'azzardo in occasione di fiere, mercati, festeggiamenti pubblici, ecc. per una durata corrispondente a quella dell'evento.
- art. 4 E' assegnato un termine fino al 31 dicembre 1953 per la chiusura delle sale da gioco già aperte e per sgomberare gli esercizi pubblici delle macchine in numero superiore ad una.
Ai minorenni al di sotto dei 16 anni resta comunque vietato l'accesso alle sale da gioco: in caso di violazione di questa norma il Dipartimento di polizia può ordinare l'immediata chiusura della sala.
- art. 5 Il presente decreto entra in vigore con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ».

Contro questo decreto veniva tuttavia interposto un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, il quale, con sentenza del 26 maggio 1954, pronunciava, in accoglimento del gravame, l'annullamento degli art. 1, 2, 3, 4 cpv. 1 del decreto stesso.

Il Tribunale federale, pur ammettendo che la diffusione di siffatti giochi costituisce indubbiamente un pericolo per la popolazione e in modo particolare per la gioventù, e pur concedendo che incombe alle Autorità di prendere i provvedimenti indispensabili sia per ristabilire l'ordine pubblico se è stato turbato, sia per far fronte a pericoli seri che lo minacciano in modo diretto ed imminente, negava che nella fattispecie ricorressero i requisiti perchè il potere esecutivo potesse emanare, in materia di polizia, delle norme di carattere obbligatorio generale indipendentemente da una delega del potere legislativo. In altre parole, il Tribunale federale invitava l'Autorità a voler far capo alla procedura legislativa ordinaria.

Il Consiglio di Stato si occupava nuovamente dell'oggetto con il messaggio del 9 dicembre 1964 concernente la legge sui giochi negli esercizi pubblici. Il disegno di legge era del seguente tenore:

- « art. 1 Le tombole, le pesche di beneficenza, le ruote della fortuna e gli altri giochi analoghi possono essere tenuti negli esercizi pubblici nei limiti stabiliti dalla legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate dell'8 giugno 1923, dalla relativa ordinanza di applicazione del 27 maggio 1924, come pure dalla legge cantonale sulle lotterie e i giochi d'azzardo del 4 novembre 1931.
- art. 2 E' particolarmente vietato negli esercizi pubblici ogni gioco d'azzardo giusta la legge federale sulle case da gioco del 5 ottobre 1929, ad eccezione dei giochi nei Kursaal il cui esercizio sia autorizzato in virtù dell'ordinanza federale del 10 marzo 1929.
- art. 3 Sono vietati negli esercizi pubblici, in special modo, il gioco dei dadi o i giochi di carte che, fatta una messa, in contanti o in gettoni, offrono la possibilità di una vincita in contanti dovuta esclusivamente o in modo preponderante alla fortuna. Sono quindi come tali particolarmente vietati i giochi di carte denominati : « baccarà », « poker », « sette e mezzo », « ramino », « jolly », « scala quaranta », « bestia » e « ventuno ».
- art. 4 Negli esercizi pubblici è vietato ai minori di diciotto anni qualsiasi gioco di carte.
- art. 5 Chiunque partecipa a giochi d'azzardo nei pubblici esercizi è punito con la multa da 5.— a 200.— franchi.
Il titolare della patente che permette nel proprio locale giochi d'azzardo oppure la partecipazione di minori di 18 anni a qualsiasi gioco di carte è punito con la multa da 5.— a 500.— franchi. In caso di recidiva gli sarà revocata la patente a norma dell'art. 9 § 1 della legge sugli esercizi pubblici del 12 novembre 1931.
Le Autorità di polizia provvedono alla vigilanza necessaria per l'esecuzione della presente legge.
- art. 6 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fisserà la data della sua entrata in vigore ».

Dal messaggio accompagnante la legge (Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1967, pag. 808 e segg.) si evince che intenzione del Consiglio di Stato era quella di impedire il diffondersi in generale del gioco dei dadi e di carte con vincite in denaro, ed in particolare di tutelare la gioventù.

Vi si legge infatti :

« Il Consiglio di Stato è ben convinto che non si educa una gioventù sana con i divieti e le misure di polizia, ma ritiene non tollerabile che gli sforzi che compie e compirà l'Autorità per offrire ai giovani sane occasioni per occupare il loro tempo libero siano frustrati dalla passiva accondiscendenza di qualche esercente che tollera nel proprio locale adolescenti i quali trascorrono pomeriggi o serate interi al gioco. Esiste già l'avvilente piaga dei flippers alla quale non appare agevole opporre un rimedio legislativo. La severa misura qui proposta trova quindi ampia giustificazione nell'importanza dei valori in causa ».

Il disegno di legge si arenava però nelle discussioni della Commissione della Legislazione, divisa tra fautori del progetto ed oppositori, i quali ultimi temevano un'eccessiva limitazione della libertà personale di ogni individuo. Di conseguenza, nelle more della discussione sospesa fra le due opposte tesi, la Commissione non prese posizione alcuna. Il problema doveva però riproporsi in occasione dell'esame del disegno di legge sugli esercizi pubblici.

Il 25 febbraio 1966 il Consiglio di Stato licenziava infatti un messaggio accompagnante il progetto di un nuovo organico testo legislativo sui locali predetti. Ne scaturiva la legge votata l'11 ottobre 1967 dal Gran Consiglio, in cui hanno trovato posto due disposizioni che qui interessano in special modo. Si tratta, più precisamente, degli art. 42 e 52: vi è ravvisabile l'intendimento, se non di estirpare, perlomeno di frenare la pratica del gioco, che all'epoca della promulgazione della legge sugli esercizi pubblici risultava esercitato per lo più con carte, dadi o gettoni.

Il menzionato art. 42 pone appunto l'accento su questi giochi d'azzardo, così disponendo:

« Negli esercizi pubblici sono vietati il gioco dei dadi o i giochi di carte in contanti o in gettoni che offrono la possibilità di una vincita dovuta esclusivamente o in modo preponderante alla fortuna. Sono quindi come tali particolarmente vietati i giochi di carte denominati: baccarà, poker, stop, sette e mezzo, ventuno, jolly, scala quaranta, bestia, ramino.

Il regolamento di applicazione potrà stabilire un ulteriore elenco di giochi d'azzardo vietati.

Per quanto attiene alle tombole e altri giochi analoghi, sono riservate le disposizioni delle leggi speciali ».

Quanto all'art. 52, esso è del seguente tenore:

« Il Consiglio di Stato può stabilire per regolamento le condizioni di esercizio e il numero degli apparecchi di televisione, radio, musica e gioco, nonché le norme concernenti i locali e le aree dove vengono installati ».

Durante la preparazione del regolamento di applicazione della legge — approvato il 19 novembre 1968 — non mancava di imporsi in tutta la sua acuita importanza il problema degli apparecchi da gioco, che nel frattempo avevano registrato il repentino, massiccio aumento di cui si è detto.

Il Consiglio di Stato, mosso dall'intento di porre un tempestivo argine specialmente a quelli remuneranti denaro, inseriva due distinte norme, ancorandole agli art. 148 e 149. I rispettivi testi sono i seguenti:

« Il titolare è autorizzato ad installare nel suo esercizio al massimo due apparecchi da gioco a meno che non disponga di una sala principale destinata a tali apparecchi, nel qual caso il numero degli stessi non può superare le quattro unità ».

« E' vietata la posa e l'esercizio di apparecchi da gioco remuneranti denaro o gettoni corrispondenti a denaro ».

I possessori e noleggiatori di apparecchi da gioco automatici interponevano ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo che ambedue gli articoli venissero annullati. La Camera di diritto pubblico, con sentenza del 28 maggio 1969, respingeva i ricorsi in quanto riferentisi all'art. 148 del regolamento. Viceversa, con sentenza del 30 aprile 1969, accoglieva i ricorsi nella misura in cui tendevano ad inficiare l'art. 149. Il Tribunale federale (RU 95 I. 343), in accoglimento delle argomentazioni dei ricorrenti, annullava pertanto quest'ultimo disposto, adducendo segnatamente che esso non era autorizzato dalla legge sugli esercizi pubblici.

Il Consiglio di Stato, in attesa di un'adeguata soluzione legislativa, decideva di parare momentaneamente gli effetti dell'annullamento del citato art. 149 con una completazione dell'art. 150 del medesimo regolamento. Con ciò raggiungeva almeno lo scopo di tutelare gli strati giovani della popolazione, come risulta chiaramente dall'attuale testo di detto art. 150, integrato in data 24 giugno 1969:

1. Ai minorenni di età inferiore ai 14 anni è vietato l'uso di qualsiasi apparecchio da gioco.
2. L'uso di apparecchi remuneranti denaro o gettoni corrispondenti a denaro è vietato ai minori di anni 18 ».

Resta tuttavia la necessità di varare una norma che stabilisca il divieto assoluto, almeno per gli apparecchi più pericolosi, e cioè quelli remuneranti denaro.

La vendita e la messa a disposizione di apparecchi da gioco costituiscono un commercio e sono pertanto garantiti dall'art. 31 della Costituzione federale (RU 80 I 353 consid. 2).

La relativa garanzia non è tuttavia assoluta: essa soggiace alla riserva delle disposizioni restrittive della Costituzione e della legislazione. Al riguardo, il diritto federale vieta l'impianto di detti apparecchi in quanto servano al gioco d'azzardo; non lo limita invece in quanto trattisi di giochi il cui esito dipenda, esclusivamente o in modo preponderante, dalla destrezza del giocatore (art. 3 LF 5 ottobre 1929 sulle case da gioco). Gli apparecchi in questione sono di quest'ultimo genere e non sono quindi vietati per diritto federale (v. sentenza 17 marzo 1967 della Camera di diritto amministrativo del Tribunale federale per l'apparecchio «Tivoli»). Il diritto federale non disciplina questa materia in modo esclusivo, per cui i Cantoni possono disporre misure più restrittive (RU 80 I 352, 90 I 322, cons. 2). Ciò non è il caso per la più generale legge ticinese del 1. marzo 1966 sull'esercizio delle professioni ambulanti e degli apparecchi automatici, i cui divieti (art. 1) sono conformi a quelli dell'art. 3 della legge federale.

La promulgazione, da parte del Cantone, di norme legali che vietino in modo assoluto l'esercizio di apparecchi da gioco remuneranti denaro non urta contro il principio della forza derogatoria del diritto federale, e nemmeno contro la libertà di commercio e di industria. E' quanto ha statuito il Tribunale federale nella sentenza 22 dicembre 1954 emanata in re Willimann / Consiglio di Stato del Canton San Gallo.

Nelle considerazioni il Tribunale federale afferma che nella legislazione federale non vi è nessuna norma che impedisca ai Cantoni di limitare o vietare l'uso di tali apparecchi. L'ordinamento federale vieta unicamente ai Cantoni di dichiarare ammissibili apparecchi vietati dalla legge federale sulle case da gioco.

Il Tribunale federale non si è tuttavia limitato ad esaminare la compatibilità della legislazione cantonale con quella federale, ma ha esteso il suo giudizio alla conciliabilità delle norme di divieto con il principio costituzionale della libertà di commercio e di industria. E' risaputo (RU 80 I 143) che i Cantoni sono legittimati a porre dei limiti all'esercizio di tale attività soltanto per ragioni di polizia, nell'interesse dell'ordine pubblico, della sicurezza, della moralità e della salute. Inoltre è da rispettare il principio della proporzionalità dell'intervento: la misura non deve andare oltre a quanto sia necessario per raggiungere lo scopo prefisso (RU 80 I 16, 119, 127).

Infine la limitazione fondata su ragioni di polizia deve assidere, almeno di regola, su di una base legale (RU 67 I 76).

Il Tribunale federale ha riconosciuto che nella fattispecie ricorrevano le premesse per un intervento dell'Autorità cantonale e che la motivazione adottata era pertinente. I motivi affacciati dall'Esecutivo (impedire il dilagare di un'indesiderata ed insana passione per il gioco che arrischia di esporre la popolazione a serio pericolo, tutelare i visitatori di sale da gioco da danni di natura sia economica sia morale) sono stati ritenuti «polizeilicher Natur», e quindi non contrari all'art. 31 della Costituzione federale.

Il Tribunale federale ha altresì riaffermato la sua non competenza a giudicare se le conseguenze dannose paventate dall'Autorità cantonale siano reali o meno: questo dipende da un apprezzamento delle circostanze di fatto, per cui il Tribunale federale può dipartirsi dall'opinione dell'Autorità cantonale soltanto quando questa fosse arbitraria o manifestamente ingiusta (RU 78 I 302). Ciò che — aggiunge il Tribunale federale — non si verifica nel caso concreto. E' vero che la somma immessa nell'apparecchio è modesta e che anche il possibile guadagno è limitato. Ma il gioco dura poco tempo, può essere ripetuto parecchie volte, di modo che gli importi consumati con il gioco e le vincite possono raggiungere cifre ragguardevoli. Il giocatore può essere indotto, per queste ragioni, ad indugiare

a lungo; e proprio la limitatezza della somma necessaria all'utente dell'apparecchio è tale da ingenerare una perniciosa passione per il gioco.

Anche l'intenzione del potere cantonale di tutelare tutta la popolazione, e non soltanto gli strati giovanili, è ritenuta un'opinione non contestabile. In effetto — conclude il Tribunale federale — anche adulti cadono nella passione del gioco per il denaro: considerando tutte queste circostanze il divieto generale fonda pertanto su plausibili motivi di polizia.

LA LEGISLAZIONE DEI CANTONI SVIZZERI

Con circolare del 25 novembre 1969 il Dipartimento cantonale di polizia si è rivolto alle cancellerie di Stato degli altri Cantoni per raccogliere i testi legislativi attinenti alle sale da gioco, all'esercizio degli apparecchi da gioco remuneranti denaro ed a quelli non remuneranti denaro (flippers, footballini, biliardini, ecc.), sia che tali apparecchi siano posti negli esercizi pubblici, sia che siano installati altrove.

All'istanza nostra di documentazione hanno risposto 21 Stati, silenti unicamente Berna, Nidwaldo ed Appenzello interno.

Le legislazioni possono essere raggruppate a seconda che prevedano un'interdizione assoluta degli apparecchi da gioco, che ne subordinino l'esercizio ad un'autorizzazione, che prevedano limiti d'età per gli utenti o che, nei limiti delle leggi federali, concedano una libertà assoluta di utilizzazione.

a) Il *Canton Vaud*, con la « Loi du 18 novembre 1935 sur la police du commerce », ha fissato un divieto assoluto. L'art. 89 cpv. 3 della legge dice:

« Sont toutefois interdits les distributeurs et appareils automatiques et tous autres appareils analogues permettant de réaliser un gain en argent ou sous forme de jetons ou bons remboursables en espèces ».

Vaud richiede pure il possesso di una patente ai proprietari di distributori e di qualsiasi apparecchio automatico. I Comuni sono inoltre autorizzati a limitare l'accesso nelle sale dove sono posti tali apparecchi alle persone di 18 anni compiuti: in tale senso ha legiferato la città di Losanna.

Un'analoga regolamentazione della materia è stata varata dal *Canton Ginevra*. L'art. 17 del regolamento d'esecuzione dell'8 giugno 1923 della « Loi sur les loteries et les paris professionnels » del 9 maggio 1952 prevede quanto segue: « L'installation et l'exploitation d'appareils de vente ou de jeu, dont le prix dépendent pour une large part du hasard, sont interdites ».

D'altro canto già la legge del 27 ottobre 1923, denominata « Loi sur l'exercice des professions ou industries permanentes, ambulantes et temporaires et les ventes aux enchères publiques » disponeva che « sont, dans tous les cas, interdits les distributeurs automatiques basés sur le jeu d'argent » (art. 14, cpv. 1 lettera e).

E' qui da rilevare che il divieto si estende unicamente agli apparecchi Go-n-stop, Tivoli, Milomat: le Autorità non hanno invece creduto necessario di ampliare il divieto agli apparecchi Sputnik e Clown, che garantiscono in caso di vincita un guadagno che è pari al doppio della somma immessa, ossia cts. 40: in altre parole il Dipartimento non ha applicato la norma legale a siffatti apparecchi, non avendo essi il carattere evidente di apparecchi il cui interesse è rappresentato principalmente dal denaro che distribuiscono.

Il Consiglio di Stato ginevrino ha dovuto occuparsi anche di un ricorso presentato contro il divieto di utilizzazione del Go-n-stop: il ricorso è stato respinto con decisione del 24 dicembre 1968. Da questi apparecchi vanno distinti i giochi automatici di tipo americano a prepagamento: i possessori di questi giochi elettrici devono corrispondere una tassa annua per la patente. Anche qui un ricorso formulato dall'Associazione svizzera degli installatori di giochi automatici è stato respinto dal Consiglio di Stato con decisione del 30 ottobre 1953.

Infine è da osservare che Ginevra interdice l'accesso a questi apparecchi a giovani minori degli anni 18: l'art. 2 del regolamento del 25 maggio 1945 « sur la surveillance des mineurs » dice che: « Il est interdit aux mineurs de moins de 18 ans d'utiliser les appareils de jeux électriques à prépaiement installés dans les lieux accessibles au public » e « de pénétrer dans les salles de jeux où sont installés de tels appareils; est considéré comme salle de jeux tout lieu accessible au public où sont installés plus de trois appareils de jeux électriques à prépaiement ».

La più recente legislazione è quella del *Vallese*. L'art. 48 della « Loi sur la police du commerce » del 20 gennaio 1969 (entrata in vigore il 1. gennaio 1970) sottopone al regime della patente gli apparecchi automatici, mentre l'art. 49 statuisce che « sont interdits à l'usage public tous les appareils de jeu dont les prestations en nature ou en espèces dépendent du hasard ».

L'alinea 2 del § 1 della « Verordnung über die gewerbsmässige Verwendung von Spielapparaten », emanata dal *Canton Argovia* il 17 agosto 1956, prevede un divieto assoluto:

« Spielapparate, bei denen ein Geld- oder Sachgewinn in Aussicht steht, dürfen nicht zum öffentlichen Gebrauch gegen Entgelt aufgestellt werden ».

In questo Cantone è tuttavia prevista una nuova legge (Wirtschaftsgesetz) che modificherà sostanzialmente le norme ora vigenti.

Proibizione anche nel *Canton Grigioni*. Secondo l'art. 2, cpv. 2 della « Verordnung über die Spielapparate und Spielbetriebe » del 20 novembre 1954 sono vietati « Spielapparate, die Geld- oder Warengewinn abgeben ».

Analoga è la legislazione a *Soletta*.

« Das Aufstellen von Spielapparaten zum öffentlichen Gebrauch gegen Entgelt ist unter Vorbehalt von § 3 verboten ».

« In Lokalen von Gastwirtschaftsbetrieben ist die gewerbsmässige Verwendung von höchstens zwei Spielapparaten, bei denen kein Geld- oder Sachgewinn in Aussicht steht, gestattet ».

(§ 1 e 2 della « Verordnung » del 14 ottobre 1955 « über die gewerbsmässige Verwendung von Spielapparaten »).

- b) L'art. 2 dell'ordinanza del 25 marzo 1969 del *Canton Svitto* denominata « über die gewerbsmässige Verwendung von Spiel- und Musikautomaten », subordina l'esercizio di tali apparecchi nella misura in cui siano consentiti dal Dipartimento federale di giustizia e polizia, al rilascio di un'autorizzazione cantonale. L'art. 9 prevede tuttavia un divieto di accesso ai minori di anni sedici.

Il *Canton Zugo* possiede un'ordinanza sui locali da gioco del 26 novembre 1954. Al suo § 1 viene detto:

« Spielautomaten und ähnliche Apparate, bei denen gegen Leistung eines Einsatzes ein Gewinn in Geld oder in Freispielen in Aussicht steht, werden nur zugelassen, wenn der Spielausgang in unverkennbarer Weise ganz oder vorwiegend auf Geschicklichkeit beruht und die Apparate nach Art. 3 des Bundesgesetzes über die Spielbanken vom Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement bewilligt sind ».

L'accesso è vietato ai minori degli anni 18 (§ 5).

Il *Canton Glarona* non vieta l'utilizzazione degli apparecchi ammessi dalle Autorità federali di polizia, mentre proibisce qualsiasi gioco d'azzardo.

L'art. 20 della legge del *Canton Obwald* dell'11 maggio 1958 (Gesetz über den Markt- und Hausierverkehr) subordina l'esercizio degli apparecchi automatici ad un'autorizzazione cantonale, che può essere rifiutata per ragioni che attengono alla protezione dei giovani, alla pubblica tranquillità od alla sicurezza del traffico.

Zurigo si conforma alle decisioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia, riconoscendo gli apparecchi ammessi in sede federale. La materia è regolata semplicemente da una ordinanza di polizia che inibisce l'accesso ai minori degli anni 18 alle sale dove sono posti tali apparecchi, e che richiede

un'autorizzazione qualora gli apparecchi installati siano più di due.

Nel *Canton Sciaffusa* la « Verordnung über die gewerbsmässige Verwendung von Spielapparaten » del 30 giugno 1954 stabilisce che l'esercizio degli apparecchi è sottoposto ad una autorizzazione cantonale e fissa nel contempo un divieto di uso ai minori degli anni 18.

Le direttive emanate dal Dipartimento di polizia di *Basilea Città* stabiliscono all'art. 6 che « es dürfen nur solche Spielapparate aufgestellt werden, die vom Eidg. Justiz und Polizeidepartement in Bern zugelassen sind »: vige peraltro il medesimo divieto per i minorenni, che abbiamo incontrato negli altri Cantoni.

Il *Canton Neuchâtel* subordina l'esercizio degli apparecchi automatici elettromagnetici a diverse condizioni (divieto di entrata nelle sale ai minori degli anni 18, affissione all'esterno del locale della scritta « giochi elettromagnetici », controllo dell'età degli utenti, esposizione nella sala dei testi di legge). Si veda al riguardo il decreto del 17 giugno 1963 concernente i distributori e gli apparecchi automatici.

A *Friburgo* il regolamento d'esecuzione della legge sugli stabilimenti pubblici, il ballo ed il commercio delle bevande, del 10 aprile 1956, prevede all'art. 70 che « les jeux d'adresse tels que football de table, billard russe, jeux automatiques électriques et autres jeux similaires, pour lesquels il est perçu une finance d'utilisation, ne peuvent être exploités dans un établissement public sans une patente spéciale délivrée par le service cantonal des patentes ».

Il capoverso seguente vieta l'installazione di più di tre apparecchi in una medesima sala. L'art. 54 del regolamento d'esecuzione della legge sulla polizia del commercio vieta l'accesso alle sale provviste di giochi automatici ai minori degli anni 16.

Il *Canton San Gallo* limita l'installazione degli apparecchi da gioco nelle sale a ciò destinate, ad esclusione dei ristoranti, a meno che l'apparecchio installato sia uno solo. L'ordinanza del 1953 contiene tuttavia al suo art. 7 un divieto, in quanto recita :

« Das Spielen um Geld- oder Sachwerte und das Dulden solcher Spiele sind verboten ».

- c) Vi sono infine alcuni Cantoni che non hanno disciplinato la materia. *Appenzello Esterno* ed *Uri* sono completamente privi di regolamentazione. A *Basilea-Campagna* pure non vige norme legali: le Autorità tollerano i giochi ammessi dal Dipartimento federale, senza limitazione alcuna.

Anche *Lucerna* non possiede norme legali, se si eccettua la legge sui giorni di riposo che vieta l'apertura di sale da gioco nei giorni festivi riconosciuti. La città di *Lucerna* ha unicamente raggiunto un accordo con i detentori di sale per vietare l'accesso ai minori di anni 18.

Singolare è la situazione del *Canton Turgovia*, dove il § 39 della legge dell'8 settembre 1960 ha dato la competenza al Consiglio di Stato di disciplinare la materia in via di ordinanza. Di questa facoltà l'Esecutivo non ha tuttavia sinora fatto uso, anche per il fatto che il problema non si pone con accenti di urgenza. Sono i Comuni che provvedono nel frattempo ad emanare misure sulla base del potere di polizia che loro spetta.

Infine il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha deciso in data 1. giugno 1970 di vietare a partire dal 1. agosto 1970 la posa e l'esercizio degli apparecchi da gioco denominati « Go-and-stop » rispettivamente « Go-n-stop » e ciò in conformità degli articoli 35 della Costituzione federale nonché 1 e 3 della legge federale sulle case da gioco.

Il summenzionato provvedimento può ancora essere oggetto di revisione da parte del Tribunale federale.

La recente decisione dell'Autorità federale non risolve tuttavia il problema da noi sollevato. Nel caso specifico si tratta infatti di un divieto esteso ad una

singola categoria di apparecchi da gioco remuneranti denaro e pertanto, al fine di raggiungere lo scopo prefisso, giustificato rimane pur sempre il provvedimento da noi proposto di introdurre un divieto generale per questi apparecchi.

Ricorrono dunque le premesse oggettive ed i presupposti legali per un chiaro esplicito intervento statale in questa materia: premesse oggettive, perchè indubitabile che compete allo Stato il diritto d'intervenire laddove vi sia pericolo per la salute fisica e psichica del cittadino e per la morale pubblica; presupposti legali, in quanto la regolamentazione da parte del Cantone è stata riconosciuta non in urto nè con la legislazione nè con la Costituzione federale.

Resta da risolvere il problema, di minor momento, della *sedes materiae*. Questo Consiglio non ritiene opportuno varare una legge speciale: giudica sufficiente inserire una nuova norma nella legge del 1. marzo 1966 sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti e degli apparecchi automatici, e modificare nel contempo la lettera b) dell'art. 1 della stessa legge, in quanto, appunto, le norme cantonali innovatrici derogano alla legislazione federale.

Rimangono tuttavia ancora autorizzati nel Cantone gli apparecchi che, trovati conformi alla legge dalle competenti Autorità federali, non danno una prestazione in denaro (es.: flippers, biliardini, ecc.).

Nel contempo si intende riprendere la norma contenuta nell'art. 150 cpv. 1 del regolamento sulla legge degli esercizi pubblici, il quale dispone che ai minorenni di età inferiore ai 14 anni è vietato l'uso di qualsiasi apparecchio da gioco.

L'inclusione della norma è giustificata dall'opportunità di non limitare il divieto sull'età dei giocatori agli esercizi pubblici, ma di estenderlo a qualsiasi sala ove siano installati gli apparecchi da gioco.

E' evidente che, nel caso in cui tali norme venissero adottate, il già citato art. 150 del regolamento della legge sugli esercizi pubblici verrebbe a cadere limitatamente al suo secondo paragrafo. Si tratta infatti di una norma transitoria, varata nelle more di un disciplinamento legale: essa non ha ragione di sussistere, poichè compresa ormai nel disposto più lato della legge che si intende modificare. L'abrogazione di questo disposto rientra però nelle competenze del Consiglio di Stato.

Vi invitiamo pertanto ad approvare l'annesso disegno legislativo che modifica la legge 1. marzo 1966 sull'esercizio del commercio, delle professioni ambulanti e degli apparecchi automatici.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :
A. Crivelli

Disegno di

LEGGE

sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti e degli apparecchi automatici ; modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 18 giugno 1970 n. 1657 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — L'art. 1 della legge 1. marzo 1966 sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 1

Sono subordinati ad una licenza :

- a) l'esercizio di una professione ambulante o temporanea secondo la presente legge ;
- b) l'esercizio, a scopo di lucro, di apparecchi automatici di qualsiasi natura, compresi quelli da gioco permessi secondo le norme della legislazione federale e non in contrasto con l'articolo 9 bis della presente legge ».

Art. 2. — Alla legge 1. marzo 1966 sull'esercizio del commercio e delle professioni ambulanti, e degli apparecchi automatici è aggiunto un nuovo art. 9 bis :

Art. 9 bis

Divieti

¹ Su tutto il territorio del Cantone Ticino è vietato l'esercizio di apparecchi da gioco remuneranti denaro, o gettoni corrispondenti a denaro.

² Ai minorenni d'età inferiore ai 14 anni è vietato l'uso di qualsiasi apparecchio da gioco ».

Art. 3. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.